

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANCO, FILETTI e MISSERVILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1988

Istituzione della corte di appello di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. – Funziona da oltre quaranta anni a Reggio Calabria una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro.

Con legge 18 dicembre 1975, n. 708, alla sezione, originariamente avente giurisdizione sul solo tribunale di Reggio Calabria, sono stati aggregati anche i tribunali di Locri e di Palmi.

Oggi la sezione predetta, pertanto, ha giurisdizione su tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria dove, come è noto a tutti, esiste una domanda di giustizia eccezionalmente elevata per quantità e qualità, la cui consistenza è periodicamente evidenziata dalle denunce e dalle sollecitazioni che provengono dagli organismi elettivi, dalle categorie produt-

tive e professionali, dai sindacati e, specificamente, dagli stessi ambienti responsabili della magistratura.

La necessità di un massiccio intervento sugli organici è stata ripetutamente prospettata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e non mancano iniziative che dovrebbero far maturare opportuni e tempestivi provvedimenti in tal senso.

Sul piano strutturale nondimeno si rende impellente la trasformazione della predetta sezione in corte di appello autonoma, che non comporta, peraltro, alcun onere finanziario aggiuntivo.

Non si può tacere che alla base di molti dei problemi di efficienza dell'organizzazione giu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diziaria in provincia di Reggio Calabria sta l'anomalia della citata sezione (unica rimasta in Italia dopo l'elevazione a corti autonome delle sezioni di Salerno e Campobasso), le cui strutture dipendenti risultano contemporaneamente soggette, sotto il profilo funzionale, alla corte di Catanzaro e ad una non meglio specificata «sorveglianza» della sezione medesima.

Non è difficile comprendere le conseguenze negative, sull'efficienza organizzativa e sui momenti di controllo, di siffatta situazione, posto che la sezione di Reggio Calabria non si sente formalmente «legittimata» a compiti di intervento effettivi sul piano operativo e nel quadro di una visione complessiva della specificità dei problemi.

La creazione della corte autonoma non soltanto renderebbe possibile un incisivo momento di coordinamento, finora mancato,

delle attività delle strutture dipendenti, ma costituirebbe fattore di stimolo per una operatività più organica e funzionale, in relazione anche alle innegabili peculiarità che il problema giustizia prospetta in quel territorio.

Anche la mole di lavoro della sezione (superiore per quantità a quella di molte corti autonome e certamente seconda a poche per «qualità») rende quanto mai urgente, nel quadro dei più vasti necessari interventi, l'approvazione del presente disegno di legge.

Si evidenzia che, a parte le eccezionali peculiarità avanti richiamate, la situazione della sezione di Reggio Calabria non è dissimile da quella delle corti di Salerno e Campobasso, alle quali risultano aggregati parimenti tre tribunali, così come un uguale numero di tribunali confluiscono alle corti, di più antica istituzione, di Lecce, Messina e Caltanissetta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la corte di appello autonoma di Reggio Calabria con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di Reggio Calabria.

Art. 3.

1. Sono istituiti i posti di presidente della corte di appello di Reggio Calabria e di procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, ad apportare le necessarie variazioni alla tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

1. La data di entrata in funzione della corte di appello di Reggio Calabria è fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia; essa deve comunque cadere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.